



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
Sezione civile – area Crisi d'impresa**

179/2024 R.G. P.U.

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Giuseppe Rana	Presidente
Dott.ssa Francesca Pastore	Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra	Giudice relatore

esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice delegato, nel procedimento in epigrafe ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata dei beni di **ALESSIA DE PINTO** (C.F. **DE PINTO ALESSIA DE PINTO**), nata a **Trani** il **01.11.1990** e residente in **Trani** alla Via **Capitano Canabelliese n. 43**, rappresentata dall'avv. Anna Giulia Murolo

Con ricorso depositato il 27.8.2024, **Alessia De Pinto**, con l'assistenza dell'OCC di Trani, nella persona del liquidatore avv. Cecilia Tedone, ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione controllata sui propri beni, trovandosi in stato di sovraindebitamento causato da finanziamenti contratti dalla ricorrente. Dalla relazione emerge che: la debitoria complessiva della ricorrente ammonta ad € 60.132,65 al netto delle spese di procedura e dei compensi in favore dell'OCC, quantificabili in € 5.074,51; la ricorrente è stata assunta a tempo indeterminato dalla CompuGroup Medical Italia spa. percependo uno stipendio mensile di circa € 1.400,00, su cui opera una trattenuta di € 103,00 a titolo di cessione del quinto in favore della Compass Banca spa; la ricorrente non è titolare di beni immobili e beni mobili registrati, abita in un appartamento condotto in locazione dalla madre, **Simona Maria Pinto**, con canone mensile di € 500,00; risulta titolare di autovettura **Porsche Cayenne**, il nucleo familiare è composto dalla ricorrente e dalla madre; le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso della ricorrente ammontano ad € 1.380,00 (quota a carico della **De Pinto** pari al 50%) ed € 360,00 a carico dell'istante al 100%, così come attestato dall'OCC; nel ricorso introduttivo la ricorrente propone di soddisfare i creditori mediante la

corresponsione della somma di € 400,00 mensili, oltre le mensilità aggiuntive, per la durata di trentasei mesi.

In via preliminare deve osservarsi che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV, parte prima, del CCII. Sempre in via preliminare, sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, co. 2, CCII, in quanto il centro di interessi principale della ricorrente è collocabile nel comune di Molfetta;

Nel merito, deve rilevarsi che sussiste lo stato di crisi della ricorrente in quanto l'esposizione debitoria ammonta ad € 60.132,65, a fronte di tale debitoria, la ricorrente può disporre solo del proprio stipendio di € 1.400,00 circa mensili, non essendo titolare di beni immobili o beni mobili registrati.

La domanda di liquidazione dei beni è ammissibile anche nell'ipotesi in cui il debitore non sia titolare di alcun bene, mobile o immobile ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da potersi usare come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori (cfr. Trib. Milano Sez. II Ord., 16/11/2017, in www.ilcaso.it; cfr. anche Tribunale Bologna Sez. IV Decr., 04/08/2020, in www.ilcaso.it; Trib. Ancona, 08/10/2020, in www.ilcaso.it).

Non appare superfluo osservare che la procedura liquidatoria ha carattere universale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, senza che possano essere apriori esclusi alcuni beni, salvo i limiti previsti dall'art. 268 quarto comma D.Lgs n. 14/2019 s.m.i., con la conseguenza che non assume alcun rilievo l'eventuale proposta e il piano liquidatorio formulato dal debitore, spettando al liquidatore la verifica dell'attivo e l'adozione delle modalità di liquidazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 272 e 274 D.lgs 14/2019 e s.m.i., mentre la determinazione del limite di reddito da destinare al mantenimento compete al Giudice delegato, tenuto conto di quanto occorre per il mantenimento del nucleo familiare, con indicazione da effettuarsi in questa sede in base agli elementi forniti.

Ai fini della determinazione della quota di reddito escluso dalla liquidazione, ai sensi dell'art. 268 quarto comma lett. b CCII – la cui quantificazione va operata in questa sede, salva successiva revisione da parte del giudice delegato previa acquisizione di ulteriori notizie – deve osservarsi che al momento le entrate mensili del nucleo familiare della ricorrente ammontano a complessivi € 2.700,00 al netto delle cessioni del quinto sui due redditi (considerato il reddito della debitrice nonché quello della madre con cui convive).

Deve determinarsi in € 1.300,00 il fabbisogno mensile del nucleo familiare della ricorrente (somma determinata secondo il dato ISTAT), comprensiva della somma di € 100,00 per le spese mediche per la ricorrente, non essendo in atti allegati giustificativi di spesa tali da far ritenere congrua la somma indicata in ricorso e riportata nella relazione dell'OCC.



Alla luce delle suesposte argomentazioni, considerata la composizione del nucleo familiare, atteso che anche la ~~spada maria maria~~ deve contribuire in quanto convive con l'istante con il proprio reddito al fabbisogno familiare, si ritiene che la quota di reddito da lasciare nella disponibilità della debitrice ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b, CCI, è pari ad € 700,00. Si ritiene opportuno sottrarre alla liquidazione l'autoveicolo di cui la ricorrente è proprietaria, alla luce della funzionalità al percepimento dei redditi da parte della debitrice.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale visti gli artt. 1,2,27,125,268, 269, 356 e 358 CCII,

- 1) dichiara aperta la liquidazione controllata dei beni di ~~ALESSIA DI GIUSEPPE~~ (C.F. ~~000000000000000000~~);
- 2) nomina giudice delegato per la procedura la dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
- 3) nomina liquidatore l'avv. Cecilia Tedone;
- 4) dispone che la liquidatrice riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione;
- 5) dispone che siano esclusi dalla liquidazione: - il reddito della ricorrente ~~GIUSEPPE DI GIUSEPPE~~ dell'importo di € 700,00, con obbligo di versare alla procedura il reddito eccedente tale limite (e, dunque, anche la tredicesima e quattordicesima mensilità, ove percepite) nonché ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere a qualsiasi titolo nel corso della procedura; - l'autovettura nella titolarità della debitrice; - l'arredo della casa di abitazione dell'istante;
- 6) revoca la cessione del quinto in favore di Compass spa;
- 7) assegna a tutti i terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere alla liquidatrice, a mezzo pec., la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- 8) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura della liquidatrice;
- 9) autorizza il liquidatore ad accedere, con le modalità previste dagli artt. 155 quater, quinquies e sexies disp. att. cpc, alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dei rapporti finanziari e degli enti previdenziali, alle banche dati degli atti assoggettati ad imposta di registro, al pubblico registro automobilistico ed acquisire la documentazione contabile in possesso di banche ed intermediari finanziari relativi a rapporti del debitore anche se estinti;



- 10) dispone l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale a cura della liquidatrice, con omissione dei dati sensibili;
11) dispone che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni della debitrice.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla debitrice, all'advisor, al liquidatore e all'OCC.
Così deciso a Trani, nella camera di consiglio del 7 11 2024.

Il giudice estensore

Maria Azzurra Guerra

Il presidente
Giuseppe Rana

